



*Il Ministro del Turismo*

di concerto con

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni con legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 14, comma 2, che, tra l'altro, dispone che con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, il quale prevede che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;



VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e in particolare, l'articolo 13, il quale prevede che "a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al Primo Presidente della Corte di Cassazione previsto dall'articolo 23-ter del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in € 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, recante "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali";

VISTA la circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8/2012, registrata dalla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2012 – reg. n. 9 – fog. n. 36, avente ad oggetto "Limiti retributivi – art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011 – d.P.C.M. 23 marzo 2012 (G.U. 16 aprile 2012, n. 89);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e in particolare l'articolo 1, commi 471 e seguenti;

VISTA la circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2014, registrata dalla Corte dei Conti in data 9 maggio 2014 n. 12227, avente ad oggetto "Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici – art. 1, commi 471 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)";

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 310 del 31.12.2021 Suppl. Ordinario n. 49;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative tra le altre allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo – Tabella 16 - del Bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2021, n. 163, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 2, lettera d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, che individua l'Ufficio stampa tra gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n.94669 del 10 luglio 2006, con la quale sono state impartite istruzioni per la determinazione dei trattamenti economici dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina dell'On. Massimo Garavaglia a Ministro del turismo;

VISTO il decreto del Ministro del turismo 31 maggio 2022 con cui la dott.ssa Silvia Strada è stata nominata Capo dell'Ufficio Stampa del Ministero a decorrere dalla data del medesimo decreto;

VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i giornalisti;



VISTO l'articolo 4, comma 5, lettera d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, secondo cui al Capo dell'Ufficio stampa è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo;

VISTA la dichiarazione della dott.ssa Silvia Strada, con la quale la medesima, dipendente appartenente ai ruoli del Ministero del turismo, ha comunicato la volontà di optare per il trattamento economico stabilito per l'incarico di Capo Ufficio Stampa del Ministro del turismo;

CONSIDERATO che il trattamento economico del Capo Ufficio Stampa, così come determinato nel presente decreto, non supera il limite massimo retributivo previsto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTA la dichiarazione della dott.ssa Silvia Strada, con la quale la medesima ha dichiarato di non superare il limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in Legge n. 89/2014.

VISTA la dichiarazione della dott.ssa Silvia Strada, con la quale la medesima ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 39 del 2013;

VISTA la dichiarazione della dott.ssa Silvia Strada, con la quale la medesima ha dichiarato di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti dall'incarico ricevuto di cui all'articolo 53, comma 14, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

RITENUTO di dover procedere alla determinazione del trattamento economico spettante alla dott.ssa Silvia Strada;

#### D E C R E T A:

##### Art. 1 (Trattamento economico)

Il trattamento economico spettante alla dott.ssa Silvia Strada per l'incarico di Capo ufficio stampa del Ministro del turismo è determinato in un importo annuo lordo dipendente non superiore a quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo, nella misura di euro 65.000;

##### Art. 2 (Efficacia)

Il trattamento economico di cui al precedente articolo, come da allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, ha effetto dal 31 maggio 2022 e ha durata fino al termine del mandato governativo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

##### Art. 3 (Oneri)

Gli oneri derivanti dall'applicazione presente decreto, comprensivi degli oneri di legge, sono pari a euro 52.982,48, e sono posti a carico del capitolo 1006 P.G. 4 per l'importo di euro 38.287,67, del capitolo 1006 P.G. 2 per l'importo di euro 11.440,36 e del capitolo 1016 P.G. 1 per l'importo di euro 3.254,45 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo per l'anno 2022. Per gli anni successivi al 2022, la relativa spesa, pari a euro 89.947,00 annui lordi, comprensivi degli oneri di legge, graverà sui corrispondenti capitoli



Il presente decreto sarà trasmesso al controllo secondo la normativa vigente.

Roma,

Il Ministro del Turismo

On. Massimo Garavaglia



Il Ministro dell'economia e delle finanze

Dott. Daniele Franco



- Omissis -

